



# CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)  
indirizzo PEC: [segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

## SETTORE - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

## SETTORE - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 194 DEL 27/12/2021

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA. PERIODO DAL 1° GENNAIO 2022 AL 30 APRILE 2022.**

### SINDACO

Premesso che:

- il traffico veicolare rappresenta una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico e della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- tali inquinanti producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla *"Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*, recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM<sub>10</sub> pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

Preso atto che:

- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA);
- la Regione Veneto con deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il *"Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano"*, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. Tale accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di



# CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)  
indirizzo PEC: [segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

PM<sub>10</sub>: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. E' prevista l'attivazione delle misure di contenimento sulla base del livello di allerta raggiunto: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso, che viene comunicato da ARPAV ai Comuni a seguito della valutazione dei dati di PM<sub>10</sub> rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Tale Accordo prevedeva che, a partire dal 1° ottobre 2020 sarebbero state introdotte limitazioni anche per le autovetture e i veicoli commerciali diesel euro 4 già dal livello di allerta 0 “verde”;

- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto nelle date 6 settembre 2018, 5 settembre 2019 e 26 settembre 2019, relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano e declinate nel territorio regionale, ha ribadito ai comuni capoluogo e alle province l'obbligatorietà dell'applicazione dell'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, in particolare con l'adozione delle misure di limitazione della circolazione stradale per i veicoli ad alimentazione diesel, sia per le autovetture che per i veicoli commerciali, confermando le misure temporanee omogenee da attivarsi in caso di raggiungimento dei diversi livelli emergenziali;
- in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS), riunito nelle sedute del 9 luglio e dell'11 agosto 2020 (di cui al verbale prot. n. 135053/2020 del 14/9/2020), d'intesa con le Regioni firmatarie dell'Accordo, ha espresso la decisione di differire le misure di limitazione relative ai mezzi euro 4 diesel, a gennaio 2021 o, nel caso in cui gli approfondimenti tecnici sullo stato della qualità dell'aria da parte delle ARPA delle singole Regioni lo consentissero, al 1° ottobre 2021;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1355 del 16/09/2020 (BUR n. 145 del 29/09/2020) la Regione Veneto ha disposto il differimento al 1° gennaio 2021 dell'entrata in vigore delle ulteriori limitazioni relative ai veicoli EURO 4 a gasolio al livello di allerta “0” - verde, al fine di offrire un contributo concreto per cercare di equilibrare, nella fase post “lockdown”, l'utilizzo del trasporto pubblico e quello privato andando incontro ai cittadini che hanno avuto un pesante impatto economico dagli effetti della pandemia;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29/12/2020 (BUR del 31/12/2020) è stato stabilito l'11 gennaio 2021 come data di entrata in vigore del blocco dei veicoli euro 4 diesel con il livello verde e con lo stesso provvedimento è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di Lonigo risulta ora inserito nell'Agglomerato Vicenza “IT0511” nell'ambito del PRTRA;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 (BUR del 31/12/2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di Lonigo risulta ora inserito nell'Agglomerato di Vicenza. “IT0520” nell'ambito del PRTRA;
- con il Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 (BUR del 15/01/2021), si è deciso di rendere operativo il blocco dei veicoli euro 4 diesel disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29/12/2020 a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da Covid-19 e, contestualmente, è stato preannunciato l'impegno da parte della Regione ad adottare un Piano di misure straordinarie;

Viste:



# CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)  
[indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce “indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell’incontro del 24/06/2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e dall’Accordo di Bacino Padano. Il Pacchetto regionale per la qualità dell’aria riguarda principalmente i settori dell’agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento prevedendo sia azioni di incentivazione sia misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile) collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando anche molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall’Accordo di Bacino Padano;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che aggiunge indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella DGRV 238/2021, avente ad oggetto “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea”;
- le indicazioni fornite dalla Regione nell’ambito dell’incontro del Tavolo Tecnico Zonale di Vicenza del 09/08/2021, in risposta ad alcune richieste di precisazioni emerse dai Comuni sull’applicazione delle misure previste nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 e nelle successive indicazioni fornite dalla DGRV 1089 del 09/08/2021 per favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale, in cui si confermava lo slittamento del blocco a livello verde ai diesel Euro 4 al termine dell’emergenza pandemica;

Tenuto conto:

- che il “*Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e finalizzate al contenimento dell’inquinamento da polveri sottili*”, sottoscritto a luglio 2019, ha tra i propri obiettivi anche quello di rendere quanto più uniforme ed omogenea l’applicazione delle misure di limitazione previste dall’Accordo Padano;

Ritenuto che, in considerazione del combinato disposto della D.G.R.V. n. 238/2021 e successiva D.G.R.V. n. 1089 del 09/08/2021 e del Decreto dell’Unità di Crisi n. 1 del 08/01/2021, in ragione del persistere dello stato di emergenza da COVID-19 non si attui la limitazione alla circolazione dei veicoli classificati “EURO 4” diesel con il LIVELLO VERDE.

Preso atto che:

- il Comune di Lonigo è inserito nella zona individuata con codice IT0520 – (denominazione) AGGLOMERATO DI VICENZA;
- il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’Aria nel Bacino Padano”, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6/06/2017, dispone, tra l’altro, che:



# CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)  
indirizzo PEC: [segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

a) le limitazioni della circolazione si applica prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale;

- ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 155/2010 è da considerarsi agglomerato:

*“una zona costituita da un'area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci, avente:*

*1) una popolazione superiore a 250.000 abitanti*

*oppure 2)*

*una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una densità di popolazione per km<sup>2</sup> superiore a 3.000 abitanti”.*

- in relazione a questa definizione: si evidenzia quanto segue:

- il Comune di Lonigo dista dal Comune di Vicenza circa 24 chilometri;
- non esiste una dipendenza sul piano demografico;
- sul piano dei servizi e dei flussi di persone e merci la dipendenza non è diversa da quella di altri Comuni collocati in altre zone;
- il Comune di Lonigo non condivide con il Comune di Vicenza strumenti quali piano mobilità, piano del traffico, servizio pubblico di trasporti tali da poterlo considerare nel medesimo aggregato;
- non è presente pertanto sul territorio comunale di un adeguato servizio pubblico locale.

- l'esame dell'Allegato B della DGR n. 1855/2020, che riporta tutta la zonizzazione della Regione del Veneto ai sensi del D. Lgs. n. 155/2010, evidenzia che negli altri agglomerati individuati, i comuni inseriti negli agglomerati stessi sono direttamente confinanti con il Comune Capoluogo, mentre per spostarsi dal Comune di Vicenza a quello di Lonigo dovremmo passare il territorio di tre Comuni (Altavilla Vicentina, Brendola e Sarego).

- i comuni limitrofi a Lonigo, con l'eccezione di Sarego, sono classificati in Zona Colli oppure Pianura, sulla base della densità emissiva comunale (Allegato A della DGR 1855/2020);

Esamiati i dati dell'inventario delle emissioni, reperibile alla pagina: <https://aria.provincia.vicenza.it/patto-dei-sindaci>, studio dettagliato svolto dalla Provincia di Vicenza nello stimare le emissioni inquinanti ripartite per settori economici per tutti i 114 Comuni della Provincia.

Evidenziato quanto segue:

- il carico emissivo di *polveri sottili (PM<sub>2,5</sub> e PM<sub>10</sub>), riferito ad unità di superficie) del Comune di Lonigo è pari a 1,62 t/kmq che lo colloca all'ottantunesimo posto in una graduatoria che considera tutti i comuni della Provincia di Vicenza (con valore medio del territorio della provincia di Vicenza di 2,15 t/kmq).*

- il contributo della mobilità al carico emissivo di polveri sottili è pari rispettivamente al 13,53% per le PM<sub>2,5</sub> e 15,91% per il PM<sub>10</sub>;



# CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)  
indirizzo PEC: [segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

- Valutato di mantenere per gli altri inquinanti (Ossidi di Azoto, Composti Organici Volatili, Anidride Solforosa e Ammoniaca), le limitazioni previste per l'agglomerato Vicenza;

Ritenuto di rinviare ad un successivo provvedimento le misure interdittive relativa alla mobilità in relazione allo scarso apporto, in termini di carico emissivo di polveri sottili, del traffico veicolare prodotto nel Comune di Lonigo;

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "*Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM<sub>10</sub>);
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 titolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192", in particolare l'art. 5 comma 1;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
- Gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 "*Nuovo codice della strada*" e relativo Regolamento;
- La Circolare del Ministero dell'Ambiente del 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR "*Attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21 aprile 1999, n. 163 per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione*";
- La delibera di Giunta Regionale del 26 novembre 2004, n. 3748, come modificata dalla successiva delibera di Giunta Regionale dell'11 aprile 2006, n. 963 il cui nuovo punto 2) recita: "*i veicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.Lgs 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale*";
- Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera PRTRA approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 44 del 10 maggio 2016;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano";
- L'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "*Norme per la tutela dell'ambiente*" e successive modificazioni e integrazioni;



# CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)  
[indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che aggiunge indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella DGRV 238/2021, avente ad oggetto “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea”;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- L'art. 50, c. 10, e l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- il Regolamento di Igiene del Comune di Lonigo, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 129 del 5 febbraio 1971;

Considerato che:

- le sorgenti mobili sono - unitamente alle altre fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc. - causa della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche con l'adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

Valutati gli esiti del T.T.Z. del 27/09/2021 e le proposte espresse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 6/9/2018 e del 11/8/2020;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

## INVITA

a) La cittadinanza:

- ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
- ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
  - \* limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione di PM10;
  - \* limitando l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);



# CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)  
indirizzo PEC: [segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

- \* limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
- \* limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);
- b) Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione.
- c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- d) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

## ORDINA

- di istituire dal 1 gennaio 2022 al 30 aprile 2022, le azioni, secondo le indicazioni della Regione Veneto e come contenute nel nuovo "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" di seguito riportate:

1) nel caso di comunicazione da parte di ARPAV del raggiungimento del primo livello di criticità (LIVELLO ARANCIO), sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo sui quattro giorni precedenti:

1.1) divieto di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea e obbligo di copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato dei liquami e dei concimi a base di urea;

2) nel caso di comunicazione da parte di ARPAV del raggiungimento del secondo livello di criticità (LIVELLO ROSSO), attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM<sub>10</sub>, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo sui 10 giorni precedenti:

2.1) divieto di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea e obbligo di copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato dei liquami e dei concimi a base di urea;

3) Che le misure di cui ai punti 1 e 2, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo compreso.

Per quanto concerne la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM<sub>10</sub>, il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM<sub>10</sub>. Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM<sub>10</sub>.

Inoltre in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio comunale, nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022, è fatto:

## DIVIETO



# CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)  
indirizzo PEC: [segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

A) Di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello.

B) Di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 (LIVELLO VERDE);

C) Di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017, in caso di raggiungimento dei livelli di criticità allerta "1" – arancio e allerta "2" - rosso;

D) Di procedere, su tutto il territorio comunale, alla combustione all'aperto di qualsiasi tipologia compresi residui vegetali e biomasse invitando i cittadini e gli agricoltori ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti, dei giardini e dalle attività agricole, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale

ed inoltre è fatto:

## OBBLIGO

Nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:

- a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:
  - E.1 – residenza e assimilabili;
  - E.2 – uffici e assimilabili;
  - E.4 – attività ricreative e assimilabili;
  - E.5 – attività commerciali e assimilabili;
  - E.6 – attività sportive;
- a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con la sigla:
  - E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;

E' inoltre fatto obbligo di ridurre di un ulteriore grado centigrado, portando a massimi di 18°C (+2°C di tolleranza) nelle abitazioni ed edifici pubblici in caso di allerta "1" – arancio e allerta "2" - rosso.





# CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)  
indirizzo PEC: [segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

## AVVERTE

- che in separata ordinanza saranno indicate le limitazioni alla circolazione di alcune categorie di veicoli;

## INFORMA

- a) che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- b) la classificazione delle apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
- c) L'Osservatorio Regionale di ARPAV, in linea con i dettami dell'Accordo di Bacino, effettua la valutazione del superamento dei livelli di allerta nelle giornate di lunedì e giovedì ed emana negli stessi giorni un bollettino che contiene il livello di allerta associato. Il bollettino aggiornato è consultabile alla pagina: [http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino\\_allerta\\_PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php)
- d) Ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: <http://aria.provincia.vicenza.it/> ;

## SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni di cui al punto 1), 2) e 3) del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7, commi 1, lett. b) e 13bis del C.d.S.;

Gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.

Chiunque violi le disposizioni di cui ai punti A), B), C), e D) del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

## MANDA:

- a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- al Comando Polizia Locale per quanto di competenza;
- alla Direzione Generale dell'ULSS n. 8 - BERICA;
- alla Società Vicentina Trasporti Srl;
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza;
- al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza;
- al Prefetto, al Questore, ai Comandanti delle Forze di polizia di Vicenza, al Comandante dei Vigili del Fuoco di Vicenza;
- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati e per l'inserimento degli avvisi sui pannelli a messaggio variabile.



# CITTÀ DI LONIGO

*PROVINCIA DI VICENZA*

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)  
[indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

---

## INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

## SINDACO

Pier Luigi Giacomello / INFOCERT SPA

*Documento sottoscritto con firma digitale*